



FLC CGIL
federazione
lavoratori
della CONOSCENZA



CISL
SCUOLA



UILSCUOLA



SNALS
confsal

Fondi alle scuole per il bonus docenti.

***Chi fa che cosa: collegio, consiglio, comitato di valutazione, dirigente scolastico e Rsu
Autonomia scolastica come corresponsabilità di sistema***

Il Fondo istituito dalla legge 107/2015 per la valorizzazione del merito del personale docente è stato oggetto di una prima informativa sindacale presso il Miur; a seguire ci sarà una prossima riunione prima che il Miur comunichi, con apposito provvedimento, alle singole Istituzioni scolastiche le quote spettanti, così come previsto dal comma 126 - art.1 della legge 107.

Non appena risulteranno completate le nomine dei membri esterni da parte degli UU.SS.RR. i Comitati di Valutazione neo-costituiti verranno chiamati alla loro operatività, e questo in una situazione nella quale quadro normativo appare ancora piuttosto confuso e il processo messo in campo dalle scuole alquanto disomogeneo.

Più volte sono state evidenziate le profonde criticità di una procedura che appare molto lontana dal concreto vissuto di un corpo professionale tradizionalmente orientato a pratiche di cooperazione e condivisione nella progettazione e gestione del proprio lavoro; lo strumento del *bonus* assume una logica tendenzialmente di segno opposto, con rischi non indifferenti di condizionamento e di divisione, specie se l'applicazione della norma si configurasse come affidamento in gestione a un'autorità salariale personalistica e monocratica. Anche prescindendo da altre valutazioni, va tenuto conto che l'assegnazione del bonus è un atto amministrativo e come tale non può configurarsi come esercizio di un arbitrario potere discrezionale, ma come decisione assunta sulla base di una "motivata valutazione", attenta ai canoni della trasparenza, dell'imparzialità, dell'equità e dell'antidiscriminazione (cfr. legge 241/90, legge 190/2012, d.lvo. 133/2013), in esito a un percorso dal quale, trattandosi di retribuzione accessoria, non possono essere esclusi o elusi i dovuti passaggi di natura contrattuale.

Il doveroso rispetto delle norme di legge non può essere invocato a senso unico, circoscrivendolo alla sola legge 107 (o meglio: alla propria interpretazione dei suoi contenuti) ed escludendo altre norme, altrettanto vigenti in quanto mai abrogate, che definiscono prerogative e competenze degli organismi di governo della scuola e disciplina delle relazioni sindacali.

Si ricorda, a tal fine, che non sono in alcun modo intaccati i poteri del Collegio dei docenti in materia di definizione dei piani formativi, né rispetto alla definizione di articolazioni e compiti funzionali agli obiettivi prefissati, con riferimento sia alla didattica che ad aspetti organizzativi. Vanno dunque correttamente individuate e salvaguardate le prerogative del Collegio nell'individuazione di incarichi e attività, prerogative che in alcun modo possono essere trasferite al Comitato di valutazione.

Sarebbe in ogni caso inconcepibile un percorso di valorizzazione della professionalità che prescindesse da quanto gli Organismi Collegiali, nell'esercizio delle loro competenze, hanno discusso e deliberato in ordine all'offerta formativa e alle modalità con cui la scuola si organizza per un ottimale svolgimento delle sue attività.

L'ambito della disciplina negoziale non invade naturalmente le prerogative di altri soggetti e organismi, potendo a tal fine far conto anche su una consolidata esperienza che non ha mai visto sovrapposizioni, interferenze o conflitti tra le deliberazioni degli organi collegiali e le intese scaturite dalla contrattazione d'istituto. La stessa legge 107, nel delineare il percorso di predisposizione delle Linee Guida per la valutazione del merito che dovranno essere emanate al termine del triennio 2016/2018, prevede momenti di confronto con le parti sociali, così ammettendo che la materia chiama in causa inevitabilmente sensibilità e competenze anche di natura sindacale. Non vi è dunque ragione di escludere a livello di istituzione scolastica passaggi procedurali che le norme prevedono a livello nazionale.

Un percorso di valorizzazione professionale che sarebbe interesse di tutti riprendere è quello indicato come obiettivo dall'art. 24 del vigente CCNL di comparto, che assume come base di partenza il documento elaborato già nel 2004 dalla commissione mista governo-sindacati, a dimostrazione di come non vi siano opposizioni preconette rispetto a percorsi di valorizzazione rispetto ai quali un ampio livello di condivisione servirebbe anche a ridurre i rischi di conflittualità e di contenzioso insiti in ogni procedura di natura selettiva.

È evidente che il profilo di dirigente cui fare riferimento non può essere quello centrato su un'assoluta discrezionalità di decisione (che

nemmeno la legge 107 in effetti riconosce e consente), ma è piuttosto quello che contempla un sapiente e armonico governo “delle varie voci che si esprimono all'interno della scuola”, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali e delle prerogative negoziali delle RSU in materia di salario accessorio.

Di seguito le nostre indicazioni operative per un percorso democratico e partecipato nella scuola ai fini dell'utilizzo dei fondi per il “Bonus”



FLC CGIL
federazione
lavoratori
della CONOSCENZA



CISL
SCUOLA



UILSCUOLA



SNALS
confsal

COME UTILIZZARE IL BONUS (art. 1 commi 126-130 Legge 107/2015) in piena legalità e trasparenza

Sulla base della normativa sotto richiamata, delle competenze degli Organi Collegiali, della normativa speciale che regola le relazioni sindacali (D.L.vo 165/2001 e 150/2009), della stessa Legge 107/2015, viene di seguito delineato un percorso volto a restituire l'impegno docente nel rispetto delle prerogative di ogni soggetto professionale o collegiale, ivi compreso il Dirigente Scolastico.

- Il BONUS, come il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, costituisce "retribuzione accessoria" (comma 128 Legge 107/2015: "La somma ...ha natura di retribuzione accessoria") e pertanto, rispetto alla natura dei compensi e ai criteri quantitativi della loro assegnazione non esiste differenza tra FIS/MOF e Bonus.
- Secondo l'art.45 del D.Lvo 165/2001 "Il trattamento fondamentale ed accessorio è definito dal Contratti collettivi".
- Dunque la sede negoziale è l'unica legittimata a definire i criteri quantitativi con cui attribuire i compensi del BONUS. La Legge 107/2015, se da un lato finalizza inequivocabilmente le risorse del Bonus , dall'altro però, in quanto legge ordinaria, non ha poteri derogatori rispetto alle leggi speciali regolatrici delle relazioni sindacali (D.Lvo 165/2001 e 159/2009) in materia di salario
- Il bonus è risorsa che si aggiunge a quelle contrattualmente previste per riconoscere economicamente la professione docente nella molteplicità delle sue funzioni ed attività, tutte orientate a soddisfare le diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca, innovazione, sperimentazione, documentazione, aggiornamento, formazione e valutazione degli alunni, definiti in correlazione al PTOF. e nei Piani di Miglioramento. In sostanza il compenso attribuito tramite il bonus riconosce impegno e qualità del lavoro che i docenti , individualmente o in gruppo, svolgono nell'ambito di quanto deliberato nel Piano dell'offerta formativa. L'incentivo economico offerto dal Bonus deve valorizzare impegni, incarichi, responsabilità, attività che siano

strumento per riconoscere le buone pratiche, per lo sviluppo della didattica e per far crescere l'Organizzazione della scuola.

- Il Comitato di valutazione non potrà prescindere da quanto il Collegio, organo professionale per eccellenza, esprimerà circa l'individuazione delle aree di impegno dei docenti meritevoli di riconoscimento. Assunti i criteri da parte del Comitato di valutazione, il Dirigente scolastico attiverà le relazioni sindacali ai sensi dell'articolo 6 del CCNL per definire i criteri di distribuzione delle risorse (entità minima e massima del compenso – equa distribuzione tra i diversi ordini e gradi- cumulabilità o meno con altri compensi per la medesima attività, ecc...). Senza certezza di una condivisione dei criteri da parte del Collegio e senza garanzie che sia praticata la via negoziale sui criteri quantitativi di distribuzione delle somme, il Comitato potrebbe trovarsi nella condizione di poter operare per la sola valutazione del periodo di prova ai fini della conferma in ruolo dei docenti neoassunti.
- Il Comitato di Valutazione va concepito come Organo Collegiale perfetto. Esso può funzionare solo alla presenza di tutti i componenti (sette). Infatti, l'individuazione di criteri che implicino giudizi di valore sulle persone devono essere deliberati con la presenza della totalità dei componenti (così si esprime il Consiglio di stato in materia di esami). E non a caso nell'articolo 37 del D.Lvo 297/94 fra gli organi che possono operare anche con la presenza della sola maggioranza dei componenti non è citato il Comitato di Valutazione.
- *Il Dirigente Scolastico, in un'ottica volta a favorire condizioni di "buon governo" delle istituzioni loro affidate, può assumere ogni comportamento utile a prevenire occasioni di conflitto valorizzando le prerogative e le deliberazioni degli Organi Collegiali, esercitando la propria leadership con modalità improntate a principi di condivisione e collegialità.*
- Dunque, il DS, esaltando i poteri degli organi collegiali di cui far parte, nella piena legalità agirà il percorso democratico e partecipato che gli consentirà di attenersi alle indicazioni del Collegio facendole recepire nel Comitato di valutazione e attribuendo i compensi secondo i criteri definiti in contrattazione.

IL CONTESTO NORMATIVO

ORGANO COMPETENTE	AZIONE	LEGGE DI RIFERIMENTO
Collegio dei docenti	Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto.	Art.7 D.Lgs 297/94
Collegio dei docenti	Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline....assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale. Possono essere programmati...percorsi formativi che coinvolgono più discipline....	Art. 4 DPR 275/99
Collegio dei docenti Consiglio di istituto	Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa.	Art. 5 DPR 275/99
Collegio dei docenti	Le istituzioni scolastiche..... esercitano l'autonomia di ricerca sperimentazione e sviluppo... curando fra l'altro: a) la progettazione formativa e la ricerca valutativa; b) la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico; c) l'innovazione metodologica e disciplinare; d) la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi; e) la documentazione educativa...;	Art. 6 PR 275/99
Collegio dei Docenti Consiglio di istituto	Per i fini di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali e la loro organizzazione è orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative...	Art.1 comma 2 L.107/15

Collegio dei Docenti Consiglio di istituto	Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa.	Art.1 comma 12 L.107/15
Collegio dei Docenti Consiglio di istituto	Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d'istituto.	Art.1 comma 14 punto 4 L.107/15
Collegio dei docenti	Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola, eventualmente prevedendo compensi anche in misura forfetaria, da definire in sede di contrattazione, in correlazione con il POF...	Art.88 comma 1 – CCNL 2006/09
Dirigente Scolastico	Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane.	Art.25 comma 2 D.lvo 165/2001
Contrattazione DS/RSU	Sono materie di contrattazione integrativa: l) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA...	Art.6 comma 2 l) CCNL 2006/09
Contrattazione DS/RSU	Con il fondo sono, altresì, retribuite: a) Il particolare impegno professionale "in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica, la flessibilità organizzativa e didattica...	Art.88 comma 2 CCNL 2006/09
Comitato per la valutazione dei docenti	Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti	Art.1 comma 129 p.1 – L.107/15
Comitato per la valutazione dei docenti	Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e	Art.1 comma 129 p.3 – L.107/15

	<p>dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;</p> <p>c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.</p>	
Comitato per la valutazione dei docenti	<p>Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.</p>	Art.1 comma 129 p.4 – L.107/15
Dirigente Scolastico	<p>Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, (...) assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione.</p> <p>La somma di cui al comma 127, definita bonus, è destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria</p>	Art.1 comma 127 - L.107/15
		Art.1 comma 128 - L.107/15

A titolo informativo vanno ritenuti inoperanti i seguenti articoli di legge che sovente vengono citati e che non sono applicabili al contesto scolastico: - art 17 del D.l.vo 165/2001 (riguardante la Dirigenza Amministrativa e non la Dirigenza Scolastica regolata dall'art 25 dello stesso D.l.vo 165/2001); - art 9 (capacità valutativa del DS non prevista da leggi per il DS) e art. 18 del D.Lvo 150/2009 (promozione del merito e del miglioramento assolta attraverso la procedura democratica già delineata tramite il coinvolgimento degli organi collegiali, organi assenti nel resto della pubblica Amministrazione e di cui il DS deve rispettare le competenze); - art 40 del D.l.vo (trattamento accessorio nei limiti previsti dalla legge, limiti inesistenti e non previsti dalla legge sulla contrattazione , essendo, come già detto, la Legge 107 legge ordinaria e non incidente in materia contrattuale); - comma 196 della Legge 107/2015 (che sancisce l'inefficacia delle norme e procedure contrattuali contrastanti con quanto previsto dalla Legge 107, ma che non ha il potere di prevedere ciò in quanto legge ordinaria sulla scuola e non legge speciale sul Contratto).